

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTRE, DELL'OSSO, COVIELLO, AZZARÀ,
TAGLIAMONTE e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1988

Disciplina del lavoro notturno nei panifici e nelle pasticcerie

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione prevede la soppressione di norme che vietano il lavoro per la produzione di pane, pasticceria e simili, nelle ore comprese tra le 21 e le 4.

Sotto il profilo soggettivo il divieto da esse posto è estremamente ampio, essendo riferito non solo agli operai, ma anche allo stesso titolare ed ai suoi familiari.

In particolare, con riferimento alla legge 22 marzo 1908, n. 105, dai lavori preparatori emerge che essa persegue la duplice finalità di prevenire danni alla salute degli addetti alla panificazione e di consentire il controllo della osservanza dei precetti igienici nelle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezioni e cottura del pane e delle pasticcerie.

Si rileva, tuttavia, che la esigenza di tutela preventiva della salute degli addetti alla panificazione o alle operazioni di preparazione di pasticceria non può essere invocata oggi a giustificazione di tale divieto, in quanto operatori di altri settori lavorano, e possono lavorare, in ore notturne. Una simile restrizione, imposta ai soli soggetti di cui alla legge 22 marzo 1908, n. 105, evoca sospetti di legittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 4 e 41 della Costituzione.

Per quanto attiene poi al controllo del procedimento di panificazione e di produzione pasticceria, oggi questo non avviene più mediante il prelievo di impasti, bensì attraverso il prelevamento di campioni di farina, di pane e di pasticceria.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sotto diverso profilo, la norma non garantisce l'interesse della collettività di avere pane e pasticceria freschi sin dalle prime ore del mattino.

Infatti, posto che i tempi necessari per una giusta cottura del pane si aggirano in media sulle quattro ore, e tenuto conto dei tempi necessari al trasporto dei prodotti alle unità di commercializzazione, nel vigore della legge del 1908, si giungerebbe al risultato di poter avere pane fresco non prima delle ore 9 del mattino, con palese pregiudizio per operai, studenti ed altri.

Vi è un'altra considerazione che rende opportuna, se non addirittura indispensabile, l'approvazione della norma di cui appresso, che è la seguente: per fronteggiare la richiesta

di pane e pasticceria freschi ricorrono assai diffusamente alla preparazione del prodotto nelle ore in cui la lavorazione è vietata un numero crescente di aziende, siano esse autorizzate, siano le stesse abusive. Paradossalmente ne consegue che mentre le prime, essendo iscritte negli appositi elenchi delle camere di commercio e note agli uffici competenti in materia, sono controllate e penalizzate; le altre, non risultando da alcun elenco, continuano indisturbate non solo a confezionare pane senza autorizzazione, ma a lavorare senza alcun controllo anche nelle ore notturne.

Si sottopone, pertanto, all'attenzione degli onorevoli colleghi il presente disegno di legge confidando nella sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fatto salvo il normale orario di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro della panificazione, nelle ore comprese tra le ore 21 e le ore 4, il personale addetto alla panificazione può prestare la propria opera per un massimo di quattro ore. Tale limitazione non si applica nella giornata di sabato.

2. L'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, su istanza delle imprese interessate, può concedere deroghe temporanee alla limitazione di cui al comma 1 del presente articolo in occasione di festività, fiere, altre manifestazioni, ed in zone di notevole afflusso turistico.

3. In nessun caso il lavoro notturno degli addetti può superare le cinque ore.

Art. 2.

1. La vigilanza per l'esecuzione della presente legge è affidata all'Ispettorato del lavoro.

2. Gli incaricati dell'Ispettorato hanno libero accesso nei panifici al fine di accertare eventuali contravvenzioni alle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Il datore di lavoro che contravviene alle norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

4. È ammessa la definizione in via amministrativa ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3.

1. La legge 22 marzo 1908, n. 105, è abrogata.

2. È, altresì, abrogato l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 63.